

VI EDIZIONE

CON AGGIORNAMENTI ON LINE



vai alla scheda
del libro



della stessa
collana

SICUREZZA

Manuale per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008

Michele D'Apote, Alberto Oleotti



gli autori

Guida operativa all'interpretazione
e all'applicazione di ciascun titolo

Aggiornato con il D.L. 4 maggio 23 n. 48 convertito
in L. 3 luglio 2023 n. 85 (Decreto lavoro)

Approfondimenti e aggiornamenti scaricabili dal sito www.epc.it

Come scaricare gli approfondimenti e gli eventuali aggiornamenti

EPC Editore ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente **alcuni approfondimenti** e gli **eventuali aggiornamenti** che potrebbero intervenire dopo la pubblicazione del volume. Potranno essere scaricati attraverso la seguente procedura.

1. accedi alla sezione **My EPC**

nel sito www.epc.it (inserisci le credenziali utilizzate per l'acquisto o effettua una nuova registrazione)



2. attiva il tuo **contenuto digitale**

- a) entra nella sezione **Contenuti digitali** cliccando su **I tuoi contenuti digitali**
- b) inserisci il **codice etichetta** che si trova *in fondo a questa pagina* e premi **Attiva**
- c) ne **La mia libreria** saranno attivi i contenuti eventualmente disponibili, clicca su **Vedi contenuti** per visualizzarli o scaricarli

etichetta sul volume cartaceo

Michele D'Apote, Alberto Oleotti

Manuale per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008

Guida operativa all'interpretazione
e all'applicazione di ciascun titolo

Aggiornato con il D.L. 4 maggio 23 n. 48 convertito
in L. 3 luglio 2023 n. 85 (Decreto lavoro)

APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI SCARICABILI
DAL SITO WWW.EPC.IT

VI edizione



MANUALE PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 - VI EDIZIONE
ISBN: 978-88-9288-253-9

Copyright © 2016-2023 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico - Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma

www.epc.it

Servizio clienti: Tel. 06 33245271/277 – clienti@epc.it

Redazione: Tel. 06 33245264/205

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione o trasmissione in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), i diritti di noleggio e di prestito, sono riservati per tutti i Paesi.

L'Editore si dichiara pienamente disponibile a soddisfare eventuali oneri derivanti da diritti di riproduzione del materiale protetto dai diritti d'autore, di cui non sia stato possibile reperire gli aventi diritto. Ci scusiamo per eventuali omissioni e saremo lieti di inserire gli opportuni riconoscimenti nelle edizioni successive. L'Editore declina ogni responsabilità per eventuali errori, refusi o inesattezze nonché per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni presenti nel volume, pur curato con la massima diligenza e attenzione.



Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone di accedere direttamente alle informazioni.

Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:

<https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Manuale-per-l-applicazione-del-DLgs-81-2008-6ed/5353>

SOMMARIO

PREMESSA	19
----------------	----

PARTE 1 PARTE GENERALE

capitolo 1

IL QUADRO NORMATIVO GENERALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1.1.	L'evoluzione delle norme	23
1.2.	Le fonti normative europee	30
1.2.1.	<i>Le direttive comunitarie</i>	31
1.3.	La normativa italiana	36
1.3.1.	<i>Gli articoli 2087 e 2050 del Codice Civile</i>	36
1.3.2.	<i>La Costituzione</i>	38
1.3.3.	<i>Gli articoli 437, 451, 589, 590 del Codice Penale</i>	39
1.4.	L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro	43
1.5.	Lo statuto dei lavoratori	45
1.5.1.	<i>Il controllo dei lavoratori a distanza</i>	48
1.6.	Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile.....	52
1.7.	La normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.....	54
1.8.	L'infortunio sul lavoro	56
1.8.1.	<i>Il concetto di causa violenta e la sua elaborazione giurisprudenziale</i>	56

1.8.2.	<i>La concausa nell'infortunio sul lavoro</i>	59
1.9.	La definizione di infortunio sul lavoro.....	60
1.9.1.	<i>Il requisito dell'occasione di lavoro</i>	60
1.9.2.	<i>L'infortunio in itinere</i>	61
1.10.	La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro	65
1.10.1.	<i>Le norme prevenzionistiche a tutela dei lavoratori bambini e adolescenti</i>	67
1.11.	Le norme tecniche, le buone prassi, le linee guida e la loro validità in campo prevenzionistico	73
1.11.1.	<i>Norme tecniche, buone prassi e linee guida: rilevanza penale ed obbligatorietà in materia di sicurezza sul lavoro</i>	76

capitolo 2

I PRINCIPI COMUNI DEL D.LGS. 81/2008	79	
2.1.	D.Lgs. 81/2008: La struttura del decreto.....	79
2.2.	I principi comuni del D.Lgs. 81/2008.....	84
2.2.1.	<i>Le principali definizioni</i>	84
2.2.2.	<i>Il campo di applicazione</i>	86
2.2.3.	<i>L'applicazione del D.Lgs. 81/2008 nei riguardi della Polizia di Stato, gli organi del ministero dell'Interno che si occupano di ordine e sicurezza e i Vigili del fuoco</i>	93
2.2.3.1.	<i>Disposizioni particolari per la Polizia di Stato nonché alcune strutture del Ministero dell'Interno</i>	98
2.2.3.2.	<i>Disposizioni particolari per i Vigili del fuoco</i>	100
2.2.4.	<i>Il computo dei lavoratori</i>	101
2.3.	L'informazione, la formazione e l'addestramento	103
2.3.1.	<i>L'informazione</i>	104
2.3.2.	<i>La formazione</i>	110
2.3.2.1.	<i>La formazione dei lavoratori</i>	111
2.3.2.2.	<i>La formazione dei preposti</i>	116
2.3.2.3.	<i>La formazione dei dirigenti</i>	119
2.3.2.4.	<i>La formazione dei RLS</i>	121

2.3.2.5.	<i>La formazione del datore di lavoro</i>	122
2.3.2.6.	<i>La formazione degli RSPP – non datori di lavoro (art. 32 del D.Lgs. 81/2008)</i>	124
2.3.3.	<i>L'informazione e la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza</i>	136
2.3.3.1.	<i>La formazione degli addetti al primo soccorso</i>	140
2.3.3.2.	<i>Organizzazione del primo soccorso</i>	143
2.3.3.3.	<i>Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso</i>	143
2.4.	<i>La riunione periodica</i>	144
2.4.1.	<i>Ambito oggettivo</i>	146
2.4.2.	<i>I soggetti coinvolti</i>	147
2.4.3.	<i>Contenuto della riunione</i>	150
2.4.4.	<i>Modalità di indizione e gestione della riunione periodica</i>	156
2.4.5.	<i>Problematiche aperte ed opportunità</i>	160

capitolo 3

IL SISTEMA ISTITUZIONALE	163	
3.1.	Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro	164
3.2.	La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.....	166
3.3.	I comitati regionali di coordinamento.....	168
3.4.	Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)	169
3.5.	Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di informazione ed assistenza	171
3.6.	Gli organismi paritetici.....	172
3.7.	Organismi paritetici nazionali, regionali, provinciali: le competenze.....	176
3.8.	Le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione.....	178

3.9.	L'istituto dell'interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	179
3.10.	La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	181

capitolo 4

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA: DEFINIZIONI, OBBLIGHI

E RESPONSABILITÀ	183	
4.1.	Il lavoratore – definizione	183
4.2.	Il lavoratore – obblighi e responsabilità	187
4.2.1.	<i>Il diritto di resistenza del lavoratore</i>	193
4.3.	Il datore di lavoro – definizioni	194
4.4.	Il datore di lavoro – obblighi e responsabilità	198
4.5.	Obblighi a carico esclusivo del datore di lavoro	200
4.5.1.	<i>La delega delle funzioni in materia antinfortunistica</i>	202
4.5.2.	<i>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</i>	205
4.6.	I dirigenti ed i preposti, nozioni e obblighi.....	211
4.7.	Il responsabile, gli addetti ed il servizio di prevenzione e protezione.....	214
4.8.	Il medico competente	220
4.9.	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	232
4.9.1.	<i>Patto per la rappresentanza sindacale</i>	240
4.10.	Gli addetti alle squadre di intervento (prevenzione incendi evacuazione dei lavoratori e primo soccorso).....	241
4.11.	I progettisti, i fabbricanti o costruttori, i fornitori e gli installatori	254
4.11.1.	<i>Il progettista ed il fabbricante (o costruttore).....</i>	254
4.11.2.	<i>I venditori, i noleggiatori, i concedenti in uso o in locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro ed impianti</i>	259
4.11.3.	<i>Gli installatori e montatori di impianti.....</i>	260

capitolo 5

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	263
5.1. Le misure generali di tutela.....	263
5.2. La valutazione dei rischi ed il relativo documento	266
5.3. Una proposta operativa per la valutazione dei rischi.....	284
5.4. Le procedure standardizzate	292
5.5. Lo strumento di valutazione OIRA	293
5.6. La valutazione dei rischi di incendio	295

capitolo 6

LA GESTIONE DEGLI APPALTI	301
6.1. Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26 D.Lgs. 81/2008).....	301
6.1.1. <i>La nozione di disponibilità giuridica</i>	304
6.1.2. <i>Gli appalti pubblici</i>	310
6.2. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC)	313
6.2.1. <i>I requisiti di regolarità contributiva</i>	314
6.2.2. <i>La validità del DURC e la verifica dei requisiti</i>	315
6.2.3. <i>La verifica on line della regolarità contributiva</i>	316
6.2.4. <i>Le agevolazioni subordinate al possesso del DURC</i>	317

capitolo 7

L'APPARATO SANZIONATORIO DEL D.LGS. 81/2008	319
7.1. Premessa.....	319
7.2. Le novità introdotte in materia penale dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 106/2009	324
7.2.1. <i>Reati comuni e reati propri, la figura del RSPP</i>	325
7.2.2. <i>Il principio di specialità</i>	327
7.2.3. <i>L'esercizio di fatto dei poteri direttivi</i>	330
7.3. Le sanzioni comminate al datore di lavoro	331

7.3.1.	<i>La sanzione del solo arresto per il datore di lavoro.....</i>	332
7.3.2.	<i>Le altre sanzioni comminate esclusivamente al datore di lavoro (arresto o ammenda).....</i>	335
7.4.	Le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	337
7.4.1.	<i>Violazioni e correlate sanzioni comminabili al datore di lavoro e al dirigente (art. 55, comma 5, D.Lgs. 81/2008)</i>	337
7.5.	Le sanzioni a carico del preposto	342
7.5.1.	<i>Violazioni e delle sanzioni correlate ascrivibili al preposto (art. 56 D.Lgs. 81/2008)</i>	343
7.6.	Le sanzioni a carico del medico competente.....	345
7.6.1.	<i>Violazioni e correlate sanzioni ascrivibili al medico competente (art. 58 D.Lgs. 81/2008).....</i>	345
7.7.	Le sanzioni a carico dei lavoratori	347
7.7.1.	<i>Violazioni e correlate sanzioni comminabili ai lavoratori (art. 59 D.Lgs. 81/2008).....</i>	347
7.8.	Le sanzioni comminabili ai componenti dell'impresa familiare, ai lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti	348
7.8.1.	<i>Violazioni e correlate sanzioni comminabili ai componenti dell'impresa familiare, ai lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti (art. 60 D.Lgs. 81/2008).....</i>	348
7.9.	Le sanzioni comminabili ai progettisti ed ai fabbricanti (o costruttori), ai fornitori ed agli installatori	349
7.9.1.	<i>Violazioni e correlate sanzioni comminabili ai progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori ed agli installatori (art. 57 D.Lgs. 81/2008).....</i>	350
7.10.	L'omicidio colposo derivante da violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	351
7.11.	Il reato di lesioni personali colpose derivanti da violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)	352

7.12.	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	353
7.12.1.	<i>Il delitto tentato nel D.Lgs. 231/2001</i>	358
7.12.2.	<i>L'esimente da responsabilità prevista dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008</i>	361
7.13.	Le novità del D.Lgs. 81/2008 in materia di processo penale	363
7.14.	L'art. 302 del T.U.: la sostituzione della sola pena dell'arresto	363
7.15.	L'abrogazione della circostanza attenuante del reato prevista all'art. 303.....	364
7.16.	La diffida obbligatoria per l'estinzione degli illeciti amministrativi (art. 13 D.Lgs. 124/2004).....	365
7.17.	L'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione (art. 301-bis)	370
7.18.	Il potere di disposizione (art. 302-bis)	371
7.19.	Prescrizione ed estinzione del reato: l'applicazione degli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994 (art. 301 D.Lgs. 81/2008)	372
7.20.	La successione di leggi penali. I principi di irretroattività della norma penale sfavorevole, di legalità, del favor rei	374
7.21.	La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	376
7.22.	Il potere di sospensione delle attività imprenditoriali	379
7.23.	La revoca del provvedimento di sospensione	381
7.24.	La decadenza del provvedimento di sospensione. La nota INL del 6 aprile 2023, n. 642	383
7.24.1.	<i>La decadenza del provvedimento di sospensione nei decreti di archiviazione per reati a condotta esaurita</i>	385
7.24.2.	<i>Il provvedimento di sospensione revocato a seguito di istanza di parte</i>	386

PARTE 2 PARTE SISTEMATICA

capitolo 8

TITOLO II – I LUOGHI DI LAVORO	389
8.1. Premessa.....	389

8.2.	Obblighi del datore di lavoro.....	391
8.2.1.	<i>Superamento delle barriere architettoniche</i>	391
8.3.	Obblighi correlati all'esposizione al gas radon nei luoghi di lavoro.....	397
8.3.1.	<i>Cosa prevede il D.Lgs. 101/2020 in tema di radon nei luoghi di lavoro</i>	399
8.3.2.	<i>Come verificare la presenza di gas radon in un edificio</i>	403
8.3.3.	<i>Modalità di esecuzione della misurazione di concentrazione media annua di attività di radon in aria</i>	403
8.3.4.	<i>Come bonificare un edificio dal gas radon</i>	405
8.4.	I principali requisiti di cui all'Allegato IV	406
8.4.1.	<i>Stabilità e solidità</i>	408
8.4.2.	<i>Altezza, cubatura e superficie</i>	408
8.4.3.	<i>Pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, scale</i>	409
8.4.4.	<i>Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi</i>	410
8.4.5.	<i>Vie ed uscite d'emergenza</i>	412
8.4.6.	<i>Porte e portoni</i>	414
8.4.7.	<i>Scale e parapetto</i>	418
8.4.8.	<i>I principali requisiti di igiene dei luoghi di lavoro</i>	418
8.4.9.	<i>Microclima</i>	418
8.4.10.	<i>Illuminazione naturale e artificiale</i>	422
8.4.11.	<i>Servizi igienico-assistenziali ed altri servizi accessori</i>	424
8.4.12.	<i>Presenza di agenti nocivi</i>	425
8.4.13.	<i>Ambienti confinati</i>	425
8.4.14.	<i>Misure contro l'incendio e l'esplosione</i>	428
8.4.15.	<i>Primo soccorso</i>	429
8.4.16.	<i>Le sanzioni penali ed amministrative correlate alle violazioni della disciplina sui luoghi di lavoro</i>	429
8.4.17.	<i>Disposizioni relative alle aziende agricole</i>	430

capitolo 9

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE	433
9.1. CAPO I – Le attrezzature di lavoro	433
9.1.1. <i>Requisiti di sicurezza, prescrizione e disposizione degli organi di vigilanza.....</i>	434
9.1.2. <i>Obblighi generali del datore di lavoro</i>	435
9.1.3. <i>Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore art. 73-bis</i>	440
9.1.4. <i>Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti</i>	442
9.1.5. <i>Il D.M. 11 aprile 2011, la prima verifica e le verifiche periodiche (articolo 71, comma 13).....</i>	443
9.1.6. <i>Gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso.....</i>	448
9.2. CAPO II – I dispositivi di protezione individuale.....	449
9.2.1. <i>Gli obblighi del datore di lavoro e degli altri soggetti.....</i>	451
9.2.2. <i>La suddivisione in categorie dei DPI</i>	454
9.2.3. <i>I requisiti di sicurezza dei DPI</i>	455
9.3. Il Regolamento europeo n. 2016/425 del 9 marzo 2016	457
9.4. CAPO III – Impianti ed apparecchiature elettriche.....	461
9.5. Le sanzioni correlate alla violazione della disciplina sull'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale	465

capitolo 10

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

10.1. CAPO I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	470
10.1.1. <i>Campo di applicazione</i>	470
10.1.2. <i>Definizioni.....</i>	472
10.1.3. <i>I principali obblighi e le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori.....</i>	474

10.1.4.	<i>La gestione degli appalti</i>	482
10.1.5.	<i>Gli obblighi degli altri soggetti e delle imprese (esecutrici ed affidatarie)</i>	484
10.1.6.	<i>Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e piano operativo di sicurezza (POS)</i>	489
10.1.7.	<i>Redazione POS e obblighi derivanti dalla semplice fornitura di calcestruzzo e attrezzature</i>	492
10.1.8.	<i>Altre modalità attuative di particolari obblighi</i>	497
10.2.	CAPO II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota	498
10.2.1.	<i>Disposizioni di carattere generale</i>	499
10.2.2.	<i>Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto</i>	500
10.2.3.	<i>Scale</i>	501
10.2.4.	<i>Impiego di sistemi mediante funi</i>	503
10.2.5.	<i>I ponteggi</i>	503
10.2.6.	<i>Piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi</i>	506
10.2.7.	<i>I ponteggi: obblighi del datore di lavoro</i>	509
10.2.8.	<i>Manutenzione, revisione e verifiche dei ponteggi</i>	510
10.2.9.	<i>Ponteggi mobili</i>	512
10.2.10.	<i>Costruzioni edilizie e demolizioni</i>	514
10.3.	CAPO III – Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina sui cantieri temporanei e mobili	515

capitolo 11

TITOLO V – SEGNALETICA DI SICUREZZA	521	
11.1.	La segnaletica di sicurezza nel luogo di lavoro	521
11.1.1.	<i>Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro</i>	526
11.2.	La segnaletica di sicurezza per le attività lavorative su strada.....	527

capitolo 12

TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	535	
12.1.	Campo di applicazione	536

12.2.	Obblighi del datore di lavoro.....	536
12.3.	Valutazione del rischio	538
12.3.1.	<i>Caratteristiche del carico</i>	538
12.3.2.	<i>Sforzo fisico necessario</i>	539
12.3.3.	<i>Caratteristiche dell'ambiente di lavoro</i>	539
12.3.4.	<i>Attività a rischio</i>	539
12.3.5.	<i>Elementi soggettivi rilevanti ai fini della valutazione del rischio</i>	540
12.3.6.	<i>Metodologia in uso per la valutazione dell'azione di sollevamento</i>	540
12.3.7.	<i>Lavoratori esposti a movimenti ripetuti</i>	542
12.4.	Sorveglianza sanitaria.....	542
12.5.	Informazione, formazione e addestramento.....	543
12.5.1.	<i>Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina della movimentazione manuale dei carichi</i>	544

capitolo 13

TITOLO VII – RISCHIO VIDEOTERMINALI	545	
13.1.	Criteri di valutazione del rischio VDT	550
13.2.	Linee guida di progettazione delle attività che richiedono l'utilizzo del videoterminale	552
13.3.	Le sanzioni del Titolo VII correlate alle violazioni della disciplina delle attrezzature munite di videoterminali	552

capitolo 14

TITOLO VIII – AGENTI FISICI	555	
14.1.	CAPO I – Disposizioni generali	556
14.2.	CAPO II – Il rischio di esposizione al rumore.....	559
14.2.1.	<i>Lavoro minorile e lavoratrici madri</i>	569
14.3.	CAPO III – Rischio di esposizione a vibrazioni	570
14.4.	CAPO IV – Rischio di esposizione a campi elettromagnetici	576

14.5.	CAPO V – Rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali	591
14.6.	CAPO VI – Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina degli agenti fisici.....	597

capitolo 15

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE	601
15.1. CAPO I – Protezione da agenti chimici	601
15.1.1. <i>La pericolosità delle sostanze chimiche.....</i>	601
15.1.2. <i>Normativa di riferimento, campo di applicazione e disposizioni generali</i>	605
15.1.3. <i>Obbligo di determinare la presenza di agenti chimici e di valutazione dei rischi</i>	613
15.1.4. <i>Misure di prevenzione e protezione per il rischio derivante da agenti chimici</i>	620
15.1.5. <i>Misure specifiche di prevenzione e protezione</i>	623
15.1.6. <i>Misure di emergenza.....</i>	625
15.1.7. <i>Sorveglianza sanitaria.....</i>	626
15.1.8. <i>Divieto di impiego di agenti chimici.....</i>	628
15.2. CAPO II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni.....	628
15.2.1. <i>Definizioni.....</i>	629
15.2.2. <i>Obblighi del datore di lavoro.....</i>	631
15.2.3. <i>Fibre minerali.....</i>	636
15.3. CAPO III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto....	637
15.3.1. <i>Deboli esposizioni ad amianto</i>	643
15.4. CAPO IV – Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina delle sostanze pericolose	645

capitolo 16

TITOLO X – L’ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	653
16.1. D.Lgs. 81/2008, Definizioni, esempi di esposizione	653

16.2.	Gli obblighi del datore di lavoro.....	657
16.3.	La valutazione del rischio biologico	659
16.4.	Le misure tecniche, organizzative, procedurali da adottare	661
16.5.	Le misure igieniche da adottare	662
16.6.	Strutture sanitarie e veterinarie: le misure specifiche da adottare	662
16.7.	COVID-19 e tutela prevenzionistica nei luoghi di lavoro	664
16.7.1.	<i>Introduzione</i>	664
16.7.2.	<i>Nozioni di virologia e classificazione del COVID-19</i>	665
16.7.3.	<i>Il quadro normativo relativo al COVID-19</i>	666
16.7.4.	<i>Il Protocollo condiviso di regolamentazione COVID-19</i>	668
16.7.5.	<i>Il Protocollo condiviso di regolamentazione del 24 aprile 2020 per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri</i>	668
16.7.6.	<i>Sopravvivenza dei Protocolli alla cessazione dello stato di emergenza</i>	669
16.7.7.	<i>Il Protocollo condiviso ABI-Sindacato</i>	671
16.7.8.	<i>Il protocollo condiviso anti COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica</i>	671
16.7.9.	<i>La valutazione del rischio biologico per esposizione al SARS-CoV-2</i>	672
16.8.	Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina degli agenti biologici.....	677

capitolo 17

TITOLO X-BIS – LA PROTEZIONE DELLE FERITE DA TAGLIO O DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO	681
---	-----

capitolo 18

TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	687
18.1. Il rischio di atmosfere esplosive	687

18.1.1.	<i>Cos'è un'atmosfera esplosiva; l'ambito di applicazione della normativa prevenzionistica</i>	688
18.1.2.	<i>Obblighi del datore di lavoro.....</i>	689
18.1.3.	<i>Zone ed aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive</i>	690
18.1.4.	<i>Atmosfere esplosive: le prescrizioni minime.....</i>	692
18.1.5.	<i>Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione.....</i>	696
18.1.6.	<i>Il documento sulla protezione contro le esplosioni e l'informazione e formazione dei lavoratori.....</i>	696
18.1.7.	<i>I termini per l'adeguamento e le verifiche delle attrezzature.....</i>	697
18.2.	<i>Le sanzioni correlate alle violazioni della disciplina delle atmosfere esplosive.....</i>	698
 BIBLIOGRAFIA		701
 INDICE ANALITICO		709
 CONTENUTI SCARICABILI		720

PREMESSA

Il volume *Manuale per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008*, continua la tradizione ormai più che decennale di fornire a tutti gli operatori della sicurezza, strumenti aggiornati e utili a comprendere ed attuare l'articolata normativa prevenzionistica del T.U. sicurezza del lavoro e delle altre norme vigenti in materia. Nel corso della lettura, infatti, si potrà constatare come il titolo del libro sia forse riduttivo: in questo lavoro abbiamo trattato, oltre alla normativa disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, anche quella inerente le numerose altre fonti legislative che disciplinano la materia o che "incidentalmente" la intersecano. Il volume contiene, inoltre, numerosi approfondimenti in materia di diritto penale del lavoro: un aspetto noto della disciplina prevenzionistica del T.U., è, infatti, l'averne un importante e più volte novellato apparato sanzionatorio; il poter incorrere in sanzioni penali per inosservanze di disposizioni del D.Lgs. 81/2008 è un evento che non auguriamo a nessuno, ma in cui purtroppo può capitare di imbattersi. Abbiamo quindi trattato l'argomento, evitando però di fare di questo testo un manuale di diritto penale, cercando invece di dare un taglio pratico agli approfondimenti, anche utilizzando alcuni schemi, commentando, nei casi esaminati, la più recente giurisprudenza, e illustrando in maniera esaustiva i vari meccanismi "deflattivi" delle sanzioni comminabili. In sintesi abbiamo cercato di trattare gli aspetti penalistici in maniera "digeribile" anche dai consulenti tecnici, operazione comprensibilmente non facile, ma che speriamo di aver svolto efficacemente, dando loro ulteriori strumenti, utili, ad esempio, ad avere una lettura chiara dei verbali di primo accesso degli organi di vigilanza.

Le diverse e complementari competenze professionali ci consentono ormai dal 2007, anno in cui abbiamo curato la nostra prima pubblicazio-

ne congiunta, di trattare a trecentosessanta gradi gli aspetti della sicurezza sul lavoro nelle consulenze operate e nei testi che elaboriamo, in un continuo confronto ed un quotidiano aggiornamento. In tal senso ci auspichiamo di aver dato un piccolo contributo a quanti si cimentano in tutti i giorni in questa materia, così "aspra e bella".

Michele D'Apote, Alberto Oleotti

PARTE 1

PARTE GENERALE

IL QUADRO NORMATIVO GENERALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1.1. L'evoluzione delle norme

Spesso si pensa al “Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro” come all’unica fonte normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ma, in realtà, il D.Lgs. 81/2008 rappresenta solo una parte del nostro ordinamento prevenzionistico. Vero è, che questo decreto legislativo ha operato un radicale riordino della materia, raccogliendo in sé le più importanti norme vigenti; come vedremo, l’attuale ordinamento giuridico prevenzionistico continua tuttavia ad avere fra le sue fonti, oltre ai Codici (penale, civile, di procedura civile e di procedura penale), numerose Leggi che disciplinano specifici aspetti del settore.

In merito a queste ultime, per oltre cinquanta anni la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro è stata frammentaria e disorganica, costituita da una pluralità di disposizioni, ispirate da logiche diverse ed emanate senza soluzione di continuità dal dopoguerra fino agli anni '90. Risalgono infatti agli anni '50 i principali provvedimenti legislativi, improntati al principio della protezione oggettiva, contenenti cioè obblighi positivi, o comandi, ed obblighi negativi, o divieti, finalizzati a tutelare i lavoratori dai rischi ai quali li esponeva ogni singola macchina o attrezzatura impiegata nell’attività lavorativa.

La legislazione degli anni '50 era caratterizzata da una notevole quantità di singole disposizioni prevenzionistiche, parcellizzate su specifiche macchine ed attrezzature di lavoro e poco attenta a fattori come la partecipazione attiva dei lavoratori nel sistema aziendale della sicurezza, l’ergonomia, il benessere psicofisico.

La più importante norma dell’epoca, il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in

particolare, imponeva al lavoratore all'art. 6, obblighi e divieti di carattere generale ⁽¹⁾, per poi precisare, in un articolato elenco di specifici obblighi e divieti, i corretti comportamenti ai quali il lavoratore era tenuto, nelle varie attività lavorative.

A tali obblighi erano correlate, a carico del lavoratore, uno sparuto numero di sanzioni, elencate all'art. 392.

Una prima ventata del nuovo approccio alla sicurezza fu portata dal famoso autunno caldo del 1969 che spinse la classe politica dell'epoca alla emanazione dello Statuto dei lavoratori. Questa legge (L. 20 maggio 1970, n. 300), conferì ai lavoratori una prima *potestas agendi*, utile a tutelare in maniera innovativa la propria salute e sicurezza sul lavoro. I lavoratori, infatti, acquisirono il diritto di controllare, attraverso le proprie rappresentanze, l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica ⁽²⁾.

Malgrado ciò, la logica dell'accettazione del rischio e della sua "monezzazione", ossia della corresponsione di indennità a fronte dell'esecuzione di lavorazioni fortemente pericolose per la salute dei lavoratori, era ancora presente e lo sarebbe stata ancora per almeno altri due decenni. Le rappresentanze dei lavoratori, infatti, all'epoca non erano ancora ben definite come modelli di controllo da parte dei lavoratori delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro, e spesso il rischio veniva considerato una componente inevitabile del lavoro, per cui entrava a far parte degli elementi oggetto di contrattazione economica, e retribuito.

1. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 art. 6. I lavoratori devono:

a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

2. L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 9 (Tutela della Salute e dell'Integrità Fisica).

"I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

Una spinta all'abbandono delle logiche di monetizzazione del rischio fu data dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN), che annoverava fra i propri obiettivi la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro e la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro. La Legge 833/78 introduceva inoltre una novità, rappresentata dall'idea di considerare unitariamente la tutela dei luoghi di lavoro e quella dell'ambiente circostante. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori, già di competenza dell'Ispettorato del lavoro, venivano inoltre trasferite al Servizio Sanitario Nazionale.

Negli anni '80 un primo gruppo di direttive europee, che fa capo alla direttiva madre 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, introduce norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici. Alcune di tali norme sono state recepite in Italia negli anni '90 con il D.Lgs. 277/1991 e il D.Lgs. 77/1992.

Queste norme segneranno il passaggio dal principio della massima sicurezza *ragionevolmente* fattibile, che considera prevalenti i fattori di carattere economico inerenti i costi delle misure di sicurezza da realizzare, a quello della massima sicurezza *tecnologicamente* praticabile, che pone in primo piano la sicurezza dei lavoratori a prescindere dalle motivazioni economiche dell'imprenditore e dell'impresa.

Nel 1989 un secondo gruppo di direttive, comprendenti la direttiva quadro 89/391 e le sette direttive "figlie" ad essa collegata, enuncia specifiche norme per determinati settori o aspetti della sicurezza. Rispetto al primo gruppo di direttive, i cui obiettivi si fermavano al dovere di formazione-informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, questo secondo gruppo introduce un livello di protezione più elevato attraverso la logica della partecipazione equilibrata.

Queste direttive furono recepite nel nostro Paese con cinque anni di ritardo, attraverso il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, profondamente modificato ed integrato, dopo solo due anni, dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Con questa legge viene notevolmente definita la responsabilità penale dei vari soggetti che sono coinvolti a vario titolo nell'attività dell'impresa.

Seguiranno, negli anni successivi, altri decreti legislativi di attuazione di ulteriori direttive comunitarie, tra cui il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute

nei luoghi di lavoro, ed il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, inerente le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Gli interventi legislativi di questi ultimi anni segnano il definitivo passaggio dal sistema di protezione oggettiva, che aveva caratterizzato la legislazione prevenzionistica degli anni '50, al programma di protezione soggettiva, basato cioè sull'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori sull'uso delle macchine operatrici, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione, sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, e, soprattutto, sulla preparazione e partecipazione di ogni soggetto dell'impresa al programma di prevenzione.

L'aspetto sanzionatorio prevenzionistico viene innovato con l'emanazione del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, che ha modificato molte delle sanzioni penali previste in vari provvedimenti legislativi, articolando un sistema in cui alla maggior parte dei reati contravvenzionali è correlata come sanzione la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, secondo il principio della graduazione della pena in relazione alla responsabilità che gli attori della sicurezza hanno nell'impresa e alla gravità del fatto.

La stratificazione che, inevitabilmente, ha accompagnato questa lunga evoluzione normativa – qui solo accennata – ha determinato l'esigenza di sistematizzazione e di consolidamento dei provvedimenti legislativi, che, sebbene già disposta dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, si è concretizzata, dopo vani precedenti tentativi, solo con la L. 3 agosto 2007, n. 123. Tale legge ha costituito il primo decisivo passo mosso in direzione di una concreta codificazione delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo scopo principale della delega contenuta all'art. 1 era, infatti, l'emanazione di "uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati".

Tali disposizioni, concernenti tra l'altro il coordinamento nei lavori in appalto e nei contratti d'opera mediante l'obbligo del documento unico di valutazione dei rischi (cd. DUVRI), l'attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la responsabilità amministra-

tiva delle società per la violazione delle norme antinfortunistiche, sono state poi riprese dal D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, verranno successivamente trattate in modo più dettagliato.

I principi e i criteri direttivi della delega contenuta nella L. 123/2007 (art. 1, comma 2) si sono rifatti a tutta la materia della salute e della sicurezza su lavoro, dagli aspetti più tecnici [è stato previsto il riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro ecc. “al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo” (art. 1, comma 2, lett. e)] a quelli di ordine generale [è stato confermato l’ambito di applicazione della normativa prevenzionale inerente tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio (art. 1, comma 2, lett. b)] e comprendente tutti i lavoratori, autonomi e subordinati nonché i soggetti a questi equiparati (art. 1, comma 2, lett. c)].

Tra gli ulteriori criteri direttivi della delega ex L. 123/2007, sono stati previsti:

- la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- la riformulazione e la razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio amministrativo e penale;
- la revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e l’introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
- la realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni;
- la ridefinizione dei compiti e della composizione della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei Comitati regionali di coordinamento;
- la razionalizzazione ed il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi;
- la valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, degli accordi aziendali, territoriali e nazionali, e (su base volontaria) di codici di condotta ed etici e delle buone prassi;

- la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- la revisione della normativa relativa alla protezione dei lavoratori in caso di appalti e sub-appalti.

La delega della L. 123/2007, ha portato, il 30 aprile 2008 alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”*

Questo provvedimento, considerato la *Grundnorm* del nostro sistema antinfortunistico, pur attuando un notevole riordino della normativa specifica, lascia fuori dal proprio *corpus iuris* una quantità notevole di leggi ancora vigenti in materia e si inserisce in un ordinamento giuridico costellato di disposizioni contenute nei vari codici esistenti (penale, civile, di procedura penale e di procedura civile), oltre alle altre fonti giuridiche⁽³⁾ che per vari versi interessano la materia della salute e sicurezza sul lavoro, come la Costituzione e le leggi costituzionali, le norme comunitarie e le legislazioni regionali.

A ciò si aggiungono le altre fonti giuridiche che per vari versi interessano la materia della salute e sicurezza sul lavoro, come la Costituzione e le leggi costituzionali, le norme comunitarie e la legislazione regionale.

Il D.Lgs. 81/2008 è stato l’anno successivo novellato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, più noto forse come decreto correttivo del D.Lgs. 81/2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009, n. 180, Supplemento Ordinario n. 142 L).

L’iter del provvedimento fu più lungo di quanto previsto e caratterizzato da una partecipazione che ha visto spontaneamente esprimersi (oltre alle parti sociali, ai partiti politici e le associazioni di categoria) soggetti non tradizionalmente chiamati a confrontarsi con il legislatore.

Lo schema preliminare del testo è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, in un periodo in cui il nostro Paese era stato segnato dal susseguirsi di terribili incidenti mortali sul

3. Per fonte giuridica si intende, in termini semplici, la fonte o sorgente, intesa come origine, da cui il diritto scaturisce. Le fonti giuridiche possono essere ordinate secondo un criterio gerarchico, cioè su diversi livelli in funzione della loro forza, per cui una norma di grado superiore (ad esempio, una legge Costituzionale) potrà abrogare una norma di grado inferiore (ad esempio, una legge ordinaria), ma quest’ultima non “avrà la forza” di operare in senso contrario.

lavoro, come la tragedia della Thyssenkrupp, che avevano profondamente scosso l'opinione pubblica.

In questo contesto, lo schema approvato il 27 marzo 2009 contenente in particolare due articoli – il c. 2-*bis* sulla presunzione di conformità ed il c. 10-*bis* sull'obbligo di impedimento, anche definito dall'opposizione parlamentare "norma salva manager" – non poteva non suscitare forti reazioni sia da parte delle associazioni sindacali che da gruppi di cittadini qualificati fra cui i parenti delle vittime della Thyssenkrupp. In particolare si temeva che la norma salva manager, se emanata, avrebbe potuto avere effetto anche sui procedimenti in corso, come lo stesso processo Thyssenkrupp, esimendo datore di lavoro e manager da una importante quota di responsabilità penale.

È stato significativo, in argomento, l'appello dei professori di diritto penale⁽⁴⁾, sottoscritto da settanta docenti di varie università italiane, che richiamavano l'attenzione sulle modifiche contenute nello schema di decreto, che avrebbero portato "all'uscita di scena dei vertici dell'impresa, [...] lasciando il lavoratore nella sua solitudine di vittima predestinata di un meccanismo normativo, che fatalmente lo stritolerebbe, e al contempo lasciando impuniti i primi responsabili delle offese alla sua vita o alla sua integrità fisica".

Il Governo incontrò quindi un percorso irto di ostacoli, che incisero significativamente sull'iter del decreto correttivo, che entrò in vigore il 20 agosto 2009, con un ritardo di circa tre mesi rispetto al termine del 15 maggio 2009, fissato dall'art. 1 della L. 123/2007.

Il testo definitivo del D.Lgs. 106/2009, rispetto allo schema di decreto legislativo, tenne conto delle numerose osservazioni presentate sia in Parlamento che dalle parti sociali e da varie espressioni dell'opinione pubblica. In particolare, furono formalmente soppressi il c. 2-*bis* sulla presunzione di conformità ed il c. 10-*bis* sull'obbligo di impedimento, anche definito dall'opposizione parlamentare "norma salva manager". In realtà, come meglio vedremo nei successivi capitoli, fu introdotta ugualmente, per datori di lavoro e dirigenti (attraverso gli artt. 16, comma 3, e 18, comma 3-*bis*) una significativa limitazione della propria responsabilità penale, attraverso l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e di gestione rispondente ai requisiti di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001 e all'art. 30 D.Lgs. 81/2008.

4. <http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/incidenti-lavoro-3/> "Cancellare la norma 'salva manager', 28 aprile 2009.

Il “correttivo” ha inoltre operato un miglioramento dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio e una rilevante semplificazione documentale su DUVRI, non più necessario in determinate situazioni, e DVR (documento di valutazione dei rischi). In tal senso ha risolto le difficoltà degli operatori del settore in merito alla apposizione della “data certa” ⁽⁵⁾, chiarendo che questa potrà anche essere attestata dalla firma del documento di valutazione dei rischi da parte di tutti i soggetti che, insieme al datore di lavoro, sono coinvolti *ex lege*, nella sua elaborazione. Inoltre fu prevista la verifica dell’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione, con conseguente rivisitazione della disciplina relativa al trasferimento di mansione del lavoratore giudicato inidoneo. Infine fu effettuata una rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, rendendo più certi i requisiti che ne legittimavano l’adozione e i casi nei quali la sospensione poteva essere imposta.

Il D.Lgs. 106/2009 ha introdotto inoltre:

- la previsione di un sistema di qualificazione e di verifica dell’idoneità di imprese per gli appalti in particolari settori di attività; per il settore edile fu prevista l’introduzione di una “patente a punti” da assegnare a imprese e lavoratori autonomi, il cui punteggio ne avrebbe indicato l’idoneità;
- il riconoscimento della legittimità della sub delega di funzioni prevenzionali e disciplina dell’obbligo di vigilanza datoriale;
- l’obbligo di formazione specifica e di aggiornamento periodico in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non soltanto nei confronti dei preposti, ma anche dei dirigenti.

1.2. Le fonti normative europee

Esaminato il quadro normativo generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prima di esporre nel dettaglio la corretta modalità di

5. D.Lgs. 81/2008. L’art. 28, comma 2, dispone sulla tenuta del DVR: “Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.”

applicazione del dettato normativo del D.Lgs. 81/2008, nei paragrafi che seguono metteremo evidenza il quadro normativo delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fra queste, le principali fonti giuridiche europee sono:

- *Fonti di diritto primario*: i trattati istitutivi e modificativi delle Comunità europee e gli atti annessi;
- *Fonti di diritto secondario vincolanti*:
 - i regolamenti: sono atti legislativi vincolanti, hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e devono essere direttamente applicati in ognuno degli Stati membri della Comunità europea; non si rivolgono – a differenza delle direttive – esclusivamente agli stati, ma alle persone fisiche e giuridiche, ed agli stati;
 - le direttive europee: vincolano lo Stato membro al risultato, da raggiungere entro un certo lasso di tempo;
 - le decisioni: sono vincolanti in tutti i loro elementi solo nei confronti di coloro a cui sono destinate. Non richiedono una normativa di applicazione nazionale e possono essere indirizzate a qualsiasi Stato o a tutti gli Stati membri, a imprese o a singoli individui;
- *Fonti di diritto secondario non vincolanti*:
 - le raccomandazioni ed i pareri: sono indicazioni rivolte agli Stati membri, non vincolanti né produttivi di diritti o obblighi giuridici per il destinatario. In particolare, le raccomandazioni contengono l'invito, diretto agli Stati membri a conformarsi ad un determinato comportamento. I pareri, sono un atto utilizzato dalle istituzioni o da altri organi comunitari per esercitare una funzione di orientamento, rendendo noto il loro punto di vista su un determinato argomento o materia.

1.2.1. Le direttive comunitarie

Fra le fonti comunitarie, quella che ha più profondamente inciso sulla materia oggetto del presente manuale, la *sicurezza sul lavoro*, è la Direttiva europea.

Le direttive sono fonti derivate del diritto dell'Unione europea (UE), insieme ai regolamenti e alle decisioni. Esse non sono però direttamente applicabili, ma devono essere recepite attraverso una legge statale, in quanto vincolano solo il legislatore statale ad adeguare la disciplina interna al risultato indicato dal legislatore comunitario. Non mirano pertanto all'uniformazione del diritto fra gli Stati, bensì al raggiungimento degli

obiettivi oggetto delle direttive, lasciando agli Stati una limitata discrezionalità nel recepirle, armonizzandone i contenuti con l'ordinamento giuridico previgente nello Stato membro. L'emanazione di un Regolamento, in quanto direttamente applicabile nello Stato membro, avrebbe invece un impatto eccessivamente duro con le norme nazionali già in vigore.

Le direttive, venendo solitamente emanate per quelle materie – come l'igiene e la sicurezza sul lavoro – in cui gli Stati membri hanno già una consolidata legislazione, hanno quindi, sostanzialmente, il compito di armonizzazione tra i vari ordinamenti giuridici europei.

In attuazione del Trattato istitutivo delle Comunità Economiche Europee (Trattato di Roma del 1957), le direttive comunitarie emanate in materia di sicurezza sul lavoro sono riconducibili a due tipologie:

- *direttive sociali*, adottate ai sensi dell'art. 138 del trattato istitutivo CEE⁽⁶⁾, che costituisce la base giuridica della legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

Appartengono a questa famiglia di atti la direttiva quadro 89/391/CEE che ha dato origine al D.Lgs. 626/1994 e le altre direttive che enunciano specifiche norme per determinati settori o aspetti della sicurezza.

- *direttive di prodotto*, adottate ai sensi dell'art. 95 del Trattato istitutivo CEE⁽⁷⁾, e dirette a garantire che vengano immessi sul mercato prodotti sicuri, compresi macchinari e dispositivi di protezione individuale per uso professionale. Appartengono a questa famiglia di atti, la direttiva 89/392/CEE e le successive direttive (che hanno modificato la prima) 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE e 98/37/CE inerenti alla sicurezza delle macchine, recepite dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 fino alla direttiva 2006/42/CE, cd. *direttiva macchine*.

La Direttiva 2006/42/CE è stata modificata con le successive versioni del 15/12/2009, 01/01/2016, 20/04/2016 e 26/07/2019.

Successivamente, il 29 giugno 2023 è stato pubblicato il "regolamento macchine" 2023/1230, che abrogherà la direttiva macchine 2006/42/CE a decorrere dal 20 gennaio 2027.

6. Articolo 118A, nel testo originale del Trattato istitutivo CEE.

7. Articolo 100A, nel testo originale del Trattato istitutivo CEE.

Pagine omesse dall'anteprima del volume

PARTE 2

PARTE SISTEMATICA

TITOLO II – I LUOGHI DI LAVORO

8.1. Premessa

Il D.Lgs. 81/2008 indica i requisiti che un luogo di lavoro deve rispettare, dedicandovi il Titolo II (art. da 62 a 68, oltre all'Allegato IV) che costituisce recepimento della direttiva comunitaria 89/654/CEE. Questa costituisce la prima direttiva particolare emanata *figlia* della direttiva 89/391/CEE, e regola le prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro.

Per informazione, questo titolo comprende nel proprio articolato le disposizioni del Titolo II del precedente D.Lgs. 626/1994, integrate da alcune disposizioni contenute nell'abrogato D.P.R. 303/1956, che recava norme generali per l'igiene del lavoro. Il Titolo II si compone del Capo I, contenente le disposizioni generali, e del Capo II, contenente le sanzioni a carico del datore di lavoro. Il testo di legge comprende gli articoli dal 62 al 68 e l'Allegato IV ⁽¹⁾.

Per *rischio da ambienti di lavoro*, o meglio, *rischio per la sistemazione dei luoghi di lavoro*, alcuni autori hanno inteso individuare una categoria di fattori dovuti a una disattenta progettazione o ad una scarsa manutenzione della struttura edilizia, rischi pertanto sussistenti nella normale percorribilità e fruibilità degli ambienti lavorativi: pavimenti irregolari, scale, porte, finestre, balconi che possono provocare cadute e scivolamenti, vetri non di sicurezza. Anche la presenza di elementi costitutivi

1. Per i "cantieri", le prescrizioni relative alla sicurezza e salute della loro logistica sono riportate in Allegato XIII.

della struttura edile, i complementi di arredo e la scarsa illuminazione sono intesi come rischi strutturali.

Due fattori concorrono alla determinazione dell'entità del rischio e compromettere le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori: la *cattiva o assente progettazione* e la *scarsa manutenzione* dei luoghi di lavoro.

Per "luogo di lavoro" si intende un ambito spaziale specifico entro cui è ordinato, con criteri organici e razionali, un processo produttivo. Tuttavia, la definizione di legge, riportata all'art. 62, comma 1, recita: ".... *si intendono per luoghi di lavoro [...] i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro*".

Il comma 2 dell'art. 62 stabilisce poi che le disposizioni del Titolo II, non si applichino:

- a) ai mezzi di trasporto;
- b) ai cantieri temporanei o mobili;
- c) alle industrie estrattive;
- d) ai pescherecci;
- d-bis*) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

A questo riguardo, si segnala che il decreto correttivo del T.U. ha ripristinato le definizioni di *luogo di lavoro* inizialmente stabilite dalla direttiva comunitaria di origine (89/654/CEE), la quale riporta, all'art. 1, comma 2, che le prescrizioni da essa emanate non si sarebbero dovute applicare alle fattispecie sopra elencate alle lettere a-d, *d-bis*. Invece, il D.Lgs. 81/2008 aveva all'inizio incomprensibilmente esteso la definizione di luogo di lavoro anche ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'impresa agricola o forestale, ma situati fuori dell'area edificata dell'impresa. Questa anomalia è stata successivamente corretta.

Il termine "ospitare" indica che il legislatore ha voluto ricomprendere nella tutela non soltanto gli ambienti che siano stati espressamente predisposti per contenere postazioni fisse di lavoro, ma anche quegli spazi potenzialmente idonei ad accogliere posti di lavoro. Tali luoghi, anche se distanti dall'azienda o una sua unità produttiva ma ad essa funzionalmente riconducibili, devono essere considerati nel campo di applicazione delle norme: infatti, l'uso del termine "*pertinenza*" sembra

richiamare una nozione in grado di ampliare i confini del concetto in esame ⁽²⁾.

8.2. Obblighi del datore di lavoro

L'art. 63 D.Lgs. 81/2008 dispone, al comma 1, che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV ed essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili, con particolare riferimento a quanto ora specificato dal comma 3, ovvero "*in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili*".

L'Allegato IV è stato inoltre modificato dal già citato correttivo, come più avanti verrà illustrato.

A questi commi, seguono alcune disposizioni riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche (commi 4 e 5) e la previsione che, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si possano adottare, previa autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza, misure alternative in caso sussistano vincoli urbanistici od architettonici tali da non consentire tecnicamente gli interventi di cui sopra. I provvedimenti relativi alla struttura dei luoghi di lavoro (fruibile ai disabili) non si applicano ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

8.2.1. Superamento delle barriere architettoniche

In generale, le *norme sull'accessibilità* possono essere così riepilogate:

- l'obbligo di realizzare le misure note come "abbattimento delle barriere architettoniche" può essere diviso in due sezioni relative, rispettivamente, agli edifici pubblici ed a quelli privati;
- le misure tecniche da rispettare sono in entrambi i casi quelle del decreto ministeriale n. 236 del 1989;
- il riferimento per gli edifici pubblici è costituito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Questo

2. B. Deidda, A. Gargani, *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Giappichelli Ed., Torino 2012.

regolamento sostituisce il precedente D.P.R. 1978/384 e stabilisce le misure alle quali sono soggetti gli edifici e gli spazi pubblici;

- per gli edifici privati, le disposizioni sono stabilite dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." Questo decreto, in particolare, stabilisce, in attuazione della Legge 13/89, le misure da attuare per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati. Il D.P.R. 503/96 ne ha di fatto esteso le misure anche agli edifici pubblici.

Nel D.M. 236/89, attuativo della Legge 13/89, sono riportate le seguenti definizioni:

- *Accessibilità*: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
- *Visitabilità*: la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione s'intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale.
- *Adattabilità*: è la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Un edificio si considera adattabile quando, con l'esecuzione di lavori differiti, che non modificano né la struttura portante né la rete degli impianti comuni, può essere reso accessibile.

Il D.M. 236/89 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra riportati: per esempio le dimensioni minime delle porte, le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi

necessari alla rotazione di una sedia a ruote, le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità, le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri ancora. I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di ristrutturazione (D.M. 236/89, art. 6).

Da ultimo, per quanto riguarda il comma 1 dell'art. 63, come già detto, i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV. Le misure indicate hanno "efficacia imperativa diretta, per cui il destinatario di esse non può adottare unilateralmente cautele in contrasto con quelle espressamente imposte per garantire l'igiene negli ambienti di lavoro" ⁽³⁾.

L'art. 64 del D.Lgs. 81/2008 elenca i principali obblighi del datore di lavoro, il quale deve provvedere affinché i *luoghi di lavoro* siano *conformi ai requisiti di sicurezza* sopra citati. In generale, egli deve:

- 1) *garantire la possibilità di evacuare i locali*. Le vie di circolazione sia interne sia esterne e le uscite di emergenza devono essere sgombrare al fine di consentire l'utilizzazione in ogni evenienza (per vie di circolazione interne si intendono quelle che collegano o conducono ai posti di lavoro);
- 2) *garantire il funzionamento della struttura*. La manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti, e dei dispositivi deve essere tale da eliminare eventuali difetti di funzionamento quanto più rapidamente possibile, oltre che consistere nel periodico controllo sul loro funzionamento (nell'Allegato IV, si rafforza il concetto, introducendo l'obbligo di manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori degli impianti di condizionamento o di ventilazione meccanica eventualmente presenti);
- 3) *garantire le condizioni di igiene*, mediante la pulitura dei luoghi di lavoro, dei dispositivi e degli impianti, onde assicurare condizioni d'igiene adeguate;
- 4) *garantire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza*, attraverso la loro manutenzione, periodica e regolare.

Si collega a quanto sopra il documento tecnico della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, "Procedura

3. Cass. sez. VI pen., 1/4/1971, Pratesi.

operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria"; approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 febbraio 2013. Scopo di questo documento è quello di fornire al datore di lavoro indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria e per la pianificazione degli interventi di manutenzione, visiva e tecnica, riferita a tutti gli impianti di trattamento dell'aria, a servizio di ambienti di lavoro chiusi, destinati a garantire il benessere termo-igrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità dell'aria.

L'art. 65 D.Lgs. 81/2008 riprende concetti e disposizioni già presenti nell'art. 8 del D.P.R. 303/1956, ora abrogato, che disponevano il *divieto* di destinare al lavoro *locali chiusi sotterranei o semisotterranei*.

Tale divieto rimane fermo in via generale. Tuttavia, in deroga a questa disposizione, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei:

- quando ricorrano *particolari esigenze tecniche*. In tali casi, il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;
- quando l'organo di vigilanza lo consente, per *lavorazioni che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi*, sempre che siano rispettate le altre norme del D.Lgs. 81/2008 e si sia provveduto ad assicurare le predette condizioni.

Si evidenzia che non esiste nel decreto la definizione di *locale sotterraneo* o *semisotterraneo*. Tale definizione è contenuta di solito nei regolamenti comunali edilizi e di igiene, che possono essere predisposti sulla base di linee guida, dettate a scopo di uniformità dalle singole Regioni. In linea generale si definisce ambiente sotterraneo, il locale o l'ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno, oppure quando il piano orizzontale contenente l'intradosso del solaio di copertura del locale risulti sotto o al pari del piano di campagna.

Sono soggette a richiedere la deroga tutte le attività lavorative che si svolgono in locali sotterranei (o locali semisotterranei, cioè, secondo alcuni regolamenti edilizi che risultino al di sotto del terreno circostante per almeno la metà della loro altezza complessiva e del loro perimetro,

oppure, secondo altri regolamenti, quando la quota tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna sia compresa tra m 1,20 e l'altezza del locale) e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati. Non occorre presentare la richiesta di deroga per quei locali che non sono luoghi di lavoro, quali ad esempio bagni, spogliatoi, docce, o locali tecnici in cui si svolgono le manutenzioni di impianti tecnologici.

Il D.Lgs. 101/2020 *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”* prevede obblighi specifici per gli esercenti di attività lavorative che si svolgono in luoghi di lavoro sotterranei: in questi ambienti i datori di lavoro devono procedere con *la misura* delle concentrazioni di attività medie in un anno *del gas radon*.

L'art. 66 D.Lgs. 81/2008 introduce delle disposizioni di sicurezza nei lavori che si svolgono in *ambienti sospetti di inquinamento*. È *vietato* consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

4. Con riferimento al D.P.R. 547/1955, l'art. 235 prescriveva che tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui dovessero entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi, dovessero essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm 30 per 40 o diametro non inferiore a cm 40. L'art. 236 imponeva che prima di disporre l'entrata di lavoratori in tali luoghi, ci si doveva assicurare che al loro interno non fossero presenti atmosfere nocive o temperature dannose. L'art. 237 imponeva l'adozione di tutte le cautele per evitare il pericolo di incendio o di esplosione quando non potesse escludersi la presenza di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi.
5. La guida ISPESL-INAIL: *“Rischi specifici nell'accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose* – Art. 66 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: *Lavori in ambienti sospetti di inqui-*

Pagine omesse dall'anteprima del volume

INDICE ANALITICO

A

Addestramento dei lavoratori	104	registro di esposizione	635
Addetti alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze	136, 242	sanzioni	645
formazione degli addetti. v. Formazione		sorveglianza sanitaria	635
Addetti al servizio di prevenzione e protezione	214	valutazione dei rischi	631
Agenti biologici		Agenti chimici	601
autorizzazione uso agenti biologici	663	campo di applicazione.....	605
campo di applicazione.....	654	definizione	605, 606
comunicazione.....	658	divieto di impiego.....	628
definizioni	653	informazione e formazione dei lavoratori ..	622
informazione e formazione		LD50	604
dei lavoratori	108, 663	misure di emergenza	633
misure di emergenza	663	misure di protezione e prevenzione ..	620, 623
misure tecniche.....	661, 662	pericolosità degli.....	601
obblighi del datore di lavoro	657	REACH.....	606, 614
registro degli esposti	658	rischio basso	621
sanzioni	677	sanzioni	645
valutazione del rischio	659	scheda dati di sicurezza (SDS).....	614
Agenti cancerogeni e mutageni	628	sistema di registrazione dei tumori,	636
campo di applicazione.....	628	sorveglianza sanitaria	612, 626
comunicazioni all'organo di vigilanza	635	TLV TWA-STEL-C	610
definizioni	629	valore limite biologico.....	609
esposizione non prevedibile.....	230, 635	valore limite di esposizione	
etichettatura.....	108	professionale.....	608
fibre minerali	636	valutazione dei rischi	613
informazione e formazione		Agenti e Ufficiali di Polizia giudiziaria ...	378
dei lavoratori	107, 634	Agenti fisici	555
misure preventive e protettive.....	633	disposizioni generali	556, 557
misure tecniche.....	633	eliminazione dei rischi alla fonte.....	557
obblighi del datore di lavoro	631	giustificazione	557
operazioni lavorative particolari	634	informazione e formazione dei lavoratori...	558
		sanzioni	597
		sorveglianza sanitaria	558
		valutazione dei rischi	171

Ambienti confinati. v. Luoghi di lavoro	zone ATEX.....	690
Amianto	Attenuanti. v. Circostanza attenuante	
campo di applicazione.....	Attività di consulenza degli organi	
definizioni.....	di controllo	172
ESEDI.....	Attività pericolose	37
informazione e formazione.....	Attività promozionali ed azioni	
misura ambientali	di prevenzione	178
misure igieniche.....	Attrezzature di lavoro	433
notifica.....	definizioni.....	433
operazioni lavorative particolari	dichiarazione di conformità.....	261
piano di lavoro.....	divieti.....	257
registro degli esposti	informazione e formazione dei lavoratori.....	439
rimozione.....	installazione	438
sanzioni	manomissione dei dispositivi di sicurezza.....	437
sorveglianza sanitaria.....	modifiche.....	436
valore limite di esposizione	obblighi degli installatori e montatori	260
valutazione dei rischi	obblighi dei lavoratori	191
Appalto v. Lavori in appalto	obblighi dei venditori, noleggiatori	
APG e UPG. v. Agenti e Ufficiali di Polizia	e concedenti in uso o locazione.....	259
giudiziaria	obblighi del datore di lavoro.....	202, 435, 438
Aree a rischio di esplosione. v. Atmosfere	registro di manutenzione	438
esplosive	requisiti di sicurezza.....	434
ASL	sanzioni	440
vigilanza e attività ispettiva	verifiche periodiche. v. Verifiche periodiche	
nei luoghi di lavoro.....	obbligatorie	
ASPP. v. Addetti al servizio di prevenzione	Attrezzature munite di videotermini ..	545
e protezione	campo di applicazione.....	545
Assicurazione obbligatoria contro gli	definizioni.....	546
infortuni e le malattie professionali	dispositivi di correzione visiva	549
Atmosfere esplosive	pausa.....	548
apparecchi e sistemi di protezione	prescrizioni minime per l'uso	
aree a rischio di esplosione	dei videotermini	552
classificazione delle aree.....	sanzioni	552
documento sulla protezione contro	sorveglianza sanitaria	548
le esplosioni.....	svolgimento quotidiano del lavoro.....	547
informazione e formazione.....	valutazione dei rischi	547, 550
prescrizioni minime		
sanzioni		
valutazione dei rischi		

Pagine omesse dall'anteprima del volume

CONTENUTI SCARICABILI

Al volume è allegata la seguente documentazione. Il materiale è scaricabile secondo le indicazioni riportate a pag. 1.

- Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 (Allegato 2 dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011)
- Elenco dei rischi di cui all'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
- Organizzazione del primo soccorso (Allegati 1, 2, 3 e 4 del D.M. 388/2003)
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (Allegati 1 e 2 D.M. 37/2008)
- Ventilazione, ricambio aria, condizionamento
- Microclima
- Schede informative fornite dall'impresa fornitrice di calcestruzzo pre-confezionato (allegati alla Circolare 15/2011)
- Movimentazione manuale carichi (metodi)
- Check-list per la verifica delle prescrizioni dell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008
- Check-list per la descrizione e la valutazione del posto di lavoro con videoterminale (VDT)
- Approfondimento COVID-19

Finito di stampare
nel mese di settembre 2023
presso la Tipografia CSR S.r.l. - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma (RM)